



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

Oggetto: Informazioni su firma documento valutazione DNSH

Rispondiamo in merito alla competenza del perito industriale alla sottoscrizione di una certificazione di sostenibilità ambientale, nella qualità di *“Certificatori indipendenti come indicato all’articolo 3, comma 4, lett. e) dell’Avviso pubblico dell’8 aprile 2022, solo per i progetti conclusi con rinvio all’Allegato della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, n. 32”*, tenuto conto che non è istituito un albo dei consulenti ambientali.

La competenza dei periti industriali alla redazione della certificazione richiesta dalla normativa sugli investimenti PNRR sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) va riconosciuta, nei limiti delle relative competenze, a seconda dell’intervento tecnico realizzato con il progetto di investimento.

La valutazione “DNSH” è una attività di certificazione, svolta da un soggetto terzo estraneo al soggetto beneficiario della misura incentivante, che vale ad attestare la sostenibilità dell’intervento tecnico, co-stituito da un progetto di investimento, che rientri in uno dei sei obiettivi previsti dal Regolamento comunitario di riferimento, corrispondenti ai relativi targets ambientali, nella quale sia garantito il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. “DNSH”).

Tutti gli investimenti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono valutati dalle amministrazioni titolari, considerando i criteri DNSH, tramite un processo a due stadi. Il primo stadio, per stabilire se una misura potesse essere considerata ecosostenibile, consiste nel verificare se sia riconducibile ad una attività economica presente nella cd. “tassonomia” per la finanza sostenibile.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi ricondotti a quattro scenari distinti: a) la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo; b) la misura so-stiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l’Allegato VI del Regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility) che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento; c) la misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale; d) la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Al secondo stadio, qualora, per un singolo obiettivo, l’intervento fosse classificato tra i primi tre scenari, è possibile adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH. Le amministrazioni, quindi, forniscono una breve motivazione finalizzata a mettere in luce le ragioni, per cui l’intervento sia associato a un rischio limitato di danno ambientale. Per gli investimenti e le riforme, che ricadono



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

in settori come quello dell'energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e, pertanto, presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali, è invece necessaria un'analisi più approfondita del possibile danno significativo. Per esempio, per l'investimento sul miglioramento della gestione dei rifiuti, che prevede la realizzazione di progetti finalizzati all'apertura di nuovi impianti e all'ammodernamento di quelli esistenti (missione 2, componente 1) sono fornite informazioni esauritive sulla sostenibilità dell'investimento e previste le "condizioni" da rispettare per ridurre al minimo le emissioni nell'aria, nel suolo, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali.

La normativa di riferimento comunitaria applicabile è:

- Regolamento Delegato Della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici 95 o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- EWL (European Water Label);
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- D.M. 26/6/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (cd. "requisiti minimi");
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

- “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- D.lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
- Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità-

Tali disposizioni nazionali, che recepiscono gli obiettivi di ecosostenibilità degli investimenti a livello comunitario, identificano anche la figura del “tecnico abilitato”, il quale sia chiamato a valutare con la relativa attestazione l’intervento tecnico nel rispetto delle finalità ambientali.

La legislazione applicabile, appena richiamata, non è altro che quella contenuta negli allegati a) e b) della Circolare n. 32 del 30/12/2021 prot- 309464 del MEF - RGS, recante all’oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*”.

Per quanto precede, l’attività di attestazione/certificazione dei requisiti di sostenibilità ambientale va individuata nella legislazione speciale appena enunciata.

Quindi, la competenza dei periti industriali alla redazione della certificazione richiesta dalla normativa sugli investimenti PNRR sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) va riconosciuta, nei limiti delle relative competenze, a seconda dell’intervento tecnico realizzato con il progetto di investimento.

Infatti, il perito industriale, limitatamente alle specifiche specializzazioni ovvero con i requisiti indicati dalla legge, è individuato quale “tecnico abilitato alla certificazione e diagnosi energetica”, ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento, di cui al D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013, L. 9/2014 (che convertiva il D.L. n. 145/2013), 102/2014, enumerate nella Circolare n. 32/2021 del MEF - RGS.

In particolare, il D.Lgs. 192/2005, recepito e integrato poi dal D.P.R. 73/2013, regola indifferentemente le attività relative alla "prestazione energetica" con quella di "diagnosi energetica". Infatti,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

all'art. 16 1-bis D.Lgs. 192/2005, in modifica della legge 10/91, è precisato espressamente che *"Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente: «Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato».*

In questi termini va riconosciuta la competenza alla “certificazione DNSH” dei periti industriali.